

ORDINE DEL GIORNO : ISTITUZIONE DI UN REGISTRO PER LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ SUI TRATTAMENTI DI NATURA MEDICA

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PADOVA

Considerato che:

a) La **Convenzione di Oviedo**, che l'Italia ha sottoscritto e di cui è stata approvata la legge di ratifica, dispone all'art 5, che *"Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso"*. La previsione non riguarda solo le terapie in senso stretto, ma ogni *"intervento nel campo della salute"*, espressione più ampia che può corrispondere a quella di *"atto medico"*, vale a dire qualsiasi atto che, anche a fine non terapeutico, determini un'invasione della sfera corporea;

Prevede all'art.9 che *"I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione"*, ove se da un lato non si qualificano i *"desideri"* come vincolanti, dall'altro è evidente che il rispetto va dato non soltanto alle *"dichiarazioni di volontà"* (men che meno alle sole dichiarazioni solenni come l'atto pubblico) ma ad ogni espressione di preferenze comunque manifestata.

b) La **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** nel titolo dedicato alla Dignità, che è anche il primo fondamentale diritto della persona (art.1), protegge il diritto alla vita (art.2) e il diritto all'integrità della persona (art.3). All'integrità della persona, in ragione della dignità, è consustanziale il principio di autodeterminazione stabilito nel secondo comma dell'art. 2, secondo il quale *"Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, ecc."* Ancora una volta il principio non è limitato ai trattamenti terapeutici, ma riguarda la libera determinazione nel campo medico-biologico."

c) La **Costituzione italiana** all'art.2 *"riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo..."*, all'art.13 definisce *"inviolabile"* la libertà personale e tutela all'art. 32 la salute come *"fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*. Solo nel caso di un interesse diretto della collettività, il legislatore può imporre un trattamento sanitario obbligatorio, aggiungendo però che *"la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*. Tale dignità implica il rispetto dell'identità, senza la quale cade la ragion d'essere della dignità dell'uomo, e del principio del consenso, come elemento coesistente al diritto alla salute.

d) Il principio che consente il rifiuto di atti medici anche benefici è un'acquisizione consolidata della **Giurisprudenza europea** e più volte si è confermato che anche di fronte allo stato di necessità il libero, consapevole, lucido dissenso dev'essere rispettato. Un tale diritto di rifiutare le terapie, anche di sostegno vitale, non ha nulla a che fare con l'eutanasia, che consiste invece in una condotta direttamente intesa a procurare la morte.

Eguale estraneo all'eutanasia è il principio, condiviso in Bioetica e in Biodiritto, per cui l'interruzione delle cure, anche senza volontà espressa del paziente divenuto incapace,

debba essere praticata non solo quando le cure sono sproporzionate (c.d. accanimento terapeutico) ma anche quando esse siano inutili o abbiano il solo effetto del mantenimento in vita artificiale.

Preso atto che:

il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona." Inoltre all'art 38 afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato."

Valutato altresì che:

il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina...". Inoltre il CNB specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

Considerato infine che:

1. la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, anche di recente e in più casi, sulla base delle norme e dei principi già esistenti;
2. l'Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

Impegna la GIUNTA COMUNALE :

1. a predisporre un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nel quale ogni cittadino possa esprimere la propria volontà secondo i propri orientamenti e convinzioni in ordine a trattamenti sanitari a cui intende essere o meno sottoposto
2. ad istituire un registro telematico che raccolga le dichiarazioni e a definirne il regolamento d'accesso;
3. a trasmettere periodicamente le dichiarazioni raccolte ai Soggetti Istituzionali delegati per legge alla pubblicizzazione, in particolare:

- A) Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, affinché la dichiarazione venga inserita nella tessera sanitaria personale del dichiarante.
- B) All' ARSAN e all'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione, affinché provveda ad istituire un registro provvisorio regionale
- C) Alla ASL competente per territorio, affinché anch'essa istituisca un registro provvisorio.
- D) Al medico di famiglia della persona che ha sottoscritto la Dichiarazione anticipata di volontà, affinché ne tenga debito conto in ogni momento del percorso medico-assistenziale della persona che ha espresso la volontà.

Incarica il Segretario Comunale a trasmettere la Delibera al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al Comitato Nazionale di Bioetica, alla Regione, alla Provincia, all'ASL competente per territorio.

La Delibera è dichiarata immediatamente esecutiva.

Giuliana Beltrame
Capogruppo PRC – SE

Padova 23 febbraio 2009